

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6187 del 27/11/2018
Oggetto	Rinnovo concessione con cambio titolarità di area demaniale di pertinenza della Fossetta della Pieve in Comune di Bagnolo in Piano (RE). Codice Procedimento RE88T0004 - 25682/2018. Titolari Gatti Sonia - Bolognesi Giovanni - Bolognesi Emanuele.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6423 del 26/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

## LA RESPONSABILE

**PREMESSO** che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all’Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d’acqua di rispettiva competenza;

**RICHIAMATA** la determina della Regione Emilia-Romagna n. 11720 del 12/09/2012 con la quale è stata rilasciata a Bolognesi Lino e Gatti Sonia la concessione per il mantenimento del tombamento di un tratto della Fossetta della Pieve in Comune di Bagnolo in Piano (RE), identificato al NCT di detto Comune al foglio 24, particelle 258, 261 e 262, ad uso area cortiliva, valida fino al 30/09/2018 (Procedimento RE88T0004);

**RICEVUTA** il 23/08/2018 da Gatti Sonia, Bolognesi Giovanni e Bolognesi Emanuele, la domanda di rinnovo della concessione con cambio di titolarità;

**ACQUISITO** il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po della Regione Emilia-Romagna, assunto al protocollo n. PGRE/2018/13523 in data 15/10/2018, con le prescrizioni riportate nel disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante;

### **VERIFICATO che:**

- la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 283 del 05/09/2018 e che nei termini non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- i canoni pregressi risultano regolarmente corrisposti, così come il canone annuo 2018;
- è stata adeguata la cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico con il versamento di € 121,41;

### **DATO ATTO che:**

- Responsabile del procedimento, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Reggio Emilia;
- Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Reggio Emilia.

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l’occupazione richiesta sia ammissibile;

**DATO ATTO**, inoltre del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

## DETERMINA

- a) di rilasciare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a Gatti Sonia, C.F. GTTSNO35H64A573P, residente a Bagnolo in Piano (RE) a BOLOGNESI GIOVANNI, C.F. BLGGNN58L16A573D, residente a Bagnolo in Piano (RE) e a BOLOGNESI EMANUELE, C.F. BLGMNL61M17A573S, residente a Rubiera (RE), la concessione per l’occupazione di area

demaniale di un tratto tombato della Fossetta della Pieve, la cui area di risulta viene utilizzata come area cortiliva per mq 127, identificata al NCT del Comune di Bagnolo in Piano (RE) foglio 24, mappali 258 261 e 262;

- b) di stabilire che la concessione sia valida fino al **30/09/2030**;
- c) di attestare che i concessionari hanno versato quanto dovuto per i canoni e per il deposito cauzionale;
- d) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- e) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento si viene pubblicato sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente"; ARPAE;
- f) di dare atto, infine che:
  - i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
  - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

*LA DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA  
Dott.ssa Valentina Beltrame*

## ***DISCIPLINARE DI CONCESSIONE***

**Concessionario: Gatti Sonia – Bolognesi Giovanni – Bolognesi Emanuele. Proc. RE88T0004.**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della Concessione**

La concessione ha per oggetto mq 127 di area demaniale di pertinenza della Fossetta della Pieve, identificata al NCT del Comune di Bagnolo in Piano (RE) al foglio 24, particelle 258 - 261 e 262 359, utilizzata come area cortiliva.

### **Articolo 2**

#### **Durata della concessione**

La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **30 settembre 2030**; la stessa potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

### **Articolo 3**

#### **Canone, Cauzione e Spese**

Il canone versato per il 2018 è di **€ 126,13**.

Per gli anni seguenti, Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, il canone eventualmente maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

La cauzione originariamente costituita per l'importo di € 128,59 è stata integrata con l'importo di **€ 121,41**, per l'ammontare complessivo di **€ 250,00**.

### **Articolo 4**

#### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il Concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

**Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico** dell' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po della Regione Emilia-Romagna che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- *per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che*

*dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;*

- *il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico della Fossetta della Pieve in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché ai mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.*

**Stato delle opere** – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

## **Articolo 5** **Obblighi e condizioni generali**

La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

1. la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
2. la conservazione dei beni concessi;
3. la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' a totale cura e spesa del Concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

#### **Articolo 6** **Decadenza della Concessione**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 7** **Clausola di Solidarietà**

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore di Gatti Sonia, Bolognesi Giovanni e Bolognesi Emanuele, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

Firmato per accettazione il Concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**